

“SCHEMA di CONVENZIONE-QUADRO per il MONITORAGGIO, MANUTENZIONE, ORGANIZZAZIONE e VALORIZZAZIONE della RETE di FRUIZIONE ESCURSIONISTICA della LIGURIA (REL)”

L’anno il giorno, del mese di, presso la sede della Regione Liguria, – Genova, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n.del 2015,

TRA

Regione Liguria (di seguito Regione), codice fiscale 0084950109, avente sede a Genova in Piazza De Ferrari, 1, rappresentata da, nato a ile domiciliato ai fini del presente atto in Piazza De Ferrari, 1 – Genova;

Club Alpino Italiano – Regione Liguria, codice fiscale 95036610103 , avente sede a Genova in Galleria Mazzini 7-3, rappresentato dal Presidente, nato a il domiciliato ai fini del presente atto in Galleria Mazzini 7-3 16121 Genova;

PREMESSO

che, in base ai principi affermati nel proprio statuto, la Regione opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuoverne lo sviluppo sostenibile;

che la rete dei sentieri e delle mulattiere liguri ha rappresentato per secoli il sistema linfatico per le pratiche agro-silvo-pastorali e per il commercio, specie nelle aree rurali, e ancor oggi, pur essendo mutata la funzione primaria, conserva la caratteristica di infrastruttura fondamentale per il monitoraggio, il presidio e la fruizione turistica sostenibile del territorio;

che l’affermarsi di una nuova sensibilità per la qualità della vita, il desiderio e la volontà di recupero dell’identità culturale e storica del patrimonio ambientale e paesistico stanno indirizzando all’attività escursionistica consistenti flussi di turisti;

che, pertanto, è importante acquisire e sviluppare nuove conoscenze sulla consistenza e sullo stato di conservazione del patrimonio sentieristico regionale oltreché garantirne, nei limiti imposti dalle risorse disponibili, l’efficienza;

che la Regione, con legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24 “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”, ha posto tra i propri obiettivi quello di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell’escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all’aria aperta ad esso correlate;

che il Club Alpino Italiano, fondato nel 1863 e riconosciuto quale Associazione di Protezione Ambientale con D.M. 20 Febbraio 1987, ai sensi della Legge 8 Luglio 1986 n. 349, ha per scopo, come da statuto: l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale;

CONSIDERATO

che in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate, la Regione promuove la manutenzione della rete sentieristica del proprio territorio e tutela altresì il sistema di percorsi turistico-escursionistici definito "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL) volto a preservare e valorizzare gli itinerari acquisiti nella banca dati regionale denominata "Carta inventario dei percorsi escursionisti";

che la Regione intende garantire l'aggiornamento periodico e l'implementazione della Carta inventario dei percorsi escursionistici, ex art. 4 della l.r. 24/09, e delle emergenze di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili sui percorsi escursionistici nonché il monitoraggio e la conservazione di detti percorsi;

che al Club Alpino Italiano, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è riconosciuto, ex art. 2 della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, il compito di *provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri sia a favore dei propri soci sia di altri*;

che il Club Alpino Italiano – Regione Liguria è struttura territoriale del Club Alpino Italiano ed opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni rapportandosi con la Regione in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dall'Assemblea dei delegati e alle deliberazioni degli altri organi centrali;

che il Club Alpino Italiano – Regione Liguria, risalendo la fondazione della prima sezione ligure al 1880, racchiude in sé un patrimonio ultracentenario di conoscenza dei sentieri e che appare quindi utile avvalersi di detta esperienza per la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;

che il Club Alpino Italiano – Regione Liguria, soggetto che per finalità istituzionale, tradizione ed organizzazione offre garanzie di efficienza e capacità di monitoraggio e di intervento nel settore della sentieristica e nello studio del patrimonio storico e naturale, si è dichiarato disponibile ad eseguire attività di volontariato e di coordinamento delle stesse relativamente al monitoraggio e alla manutenzione ordinaria della Rete di fruizione escursionistica, operando secondo un piano prestabilito ed avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni di settore;

CONSIDERATO ALTRESI'

che Club Alpino Italiano – Regione Liguria e Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure, unitamente alla Unione delle Camere di Commercio liguri, collaborano, fin dal 1980, con la Regione per il mantenimento e la valorizzazione del sistema dell'Alta Via dei Monti Liguri quale asse portante delle Rete di fruizione escursionistica della Liguria;

che la Federazione Italiana Escursionismo, ente morale riconosciuto con D.P.R. 29 Novembre 1971 n. 1152, ha operato interventi sulla viabilità escursionistica delle province di Genova e Savona fin dal primo dopoguerra;

che la Federazione Italiana Escursionismo, fondata nel 1946 e riconosciuta quale Associazione di Protezione Ambientale con D.M. 17 Novembre 2004, ai sensi della Legge 8 Luglio 1986 n. 349, ha tra l'altro quale finalità istitutiva: *la pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse, con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni, la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali, la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali*;

che tra i percorsi escursionistici inseriti nella Rete escursionistica di cui alla l.r. 24/09 vi sono quelli individuati dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo – Comitato regionale ligure;

CONSIDERATO INFINE

che sul territorio regionale sono attive altre associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste che operano ai fini del mantenimento e della salvaguardia delle rete escursionistica e delle attività *outdoor* ad essa connesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 - PREMESSE** - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
- ART. 2 - SCOPO** - Scopo della presente convenzione è quello di instaurare fruttuosi rapporti di collaborazione tra le parti al fine di migliorare il monitoraggio e la manutenzione della rete escursionistica e costituire allo stesso tempo un coordinamento regionale stabile che favorisca un'azione combinata e sinergica dei diversi soggetti interessati alle tematiche e agli interventi connessi alla fruizione turistico-escursionistica ecologicamente compatibile ed economicamente sostenibile del territorio regionale.
- ART. 3 - OBIETTIVI** - Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le parti s'impegnano ad attivare rapporti di reciproca collaborazione sulla base dei seguenti obiettivi:
- 3.1) mantenere un costante e reciproco aggiornamento sulle tematiche legate alla fruizione turistico-escursionistica, con particolare riguardo alle zone sensibili e di notevole valore naturalistico-paesaggistico della regione quali quelle ricomprese nei sistemi Parchi, Alta Via dei Monti Liguri e Sentiero Liguria, nei percorsi d'interesse provinciale (Sentiero balcone, Terre Alte, Bormida natura, Via del mare, Alta Via delle 5 Terre, Alta Via del Golfo, Via del sale, Via Marenca, Via dei Feudi Carretteschi, etc) e nella Rete natura 2000, anche mediante la costituzione di un tavolo di lavoro permanente sulla Rete di fruizione escursionistica volto, tra l'altro, all'individuazione di soluzioni gestionali e all'integrazione delle diverse attività outdoor che si avvalgono della rete;
 - 3.2) monitorare lo stato della Rete di fruizione escursionistica;
 - 3.3) promuovere, valorizzare ed incentivare le attività di volontariato volte alla salvaguardia del patrimonio sentieristico regionale;
 - 3.4) mantenere informati ed aggiornati i volontari;
 - 3.5) approfondire le conoscenze su esigenze e aspettative di un vasto settore di fruitori, tra i soci Club Alpino Italiano e presso un'utenza allargata, anche al fine di rendere più efficace ed efficiente la normativa regionale di settore;
 - 3.6) favorire la fruizione della regione attraverso la pratica delle attività outdoor, valorizzando le risorse e le realtà che insistono sul territorio, con particolare attenzione al riequilibrio tra zone a maggiore frequentazione e quelle meno conosciute al grande pubblico e fuori dai grandi flussi turistici;
 - 3.7) divulgare i pregi naturalistici, ambientali e culturali della regione anche mediante la rete delle sezioni del Club Alpino Italiano distribuite sul territorio nazionale, delle sezioni affiliate ad altre associazioni coinvolte e delle associazioni estere di settore;
 - 3.8) promuovere azioni di sensibilizzazione in sinergia con il Sistema di educazione ambientale regionale.

ART. 4 - OPERATIVITA' - Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna a svolgere le attività previste tramite le proprie sezioni e sottosezioni presenti sul territorio regionale mediante il coinvolgimento diretto dei soci volontari che operano nelle commissioni e nei gruppi di lavoro sentieri.

ART. 5 - COOPERAZIONE – Ai fini dell'attuazione della presente convenzione ed ove le realtà locali lo consentono, il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna ad avvalersi della collaborazione delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste che operano attivamente sul territorio ai fini del mantenimento e della salvaguardia delle Rete di fruizione escursionistica, con particolare riguardo alla Federazione Italiana Escursionismo – Comitato regionale ligure per quanto indicato in premessa. Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna altresì a collaborare con gli altri soggetti individuati dalla normativa regionale di settore.

ART. 6 - ATTIVITA' - Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna a svolgere le seguenti attività prioritarie, meglio individuate nell'“Accordo operativo” di cui all'art. 11:

- 6.1) promuovere e favorire la costituzione, il consolidamento e la formazione di gruppi di volontari per la manutenzione dei sentieri (operatore volontario dei sentieri), all'interno delle proprie sezioni e sottosezioni o tra le altre associazioni coinvolte ai sensi del precedente art. 5;
- 6.2) effettuare il monitoraggio periodico della rete escursionistica, al fine di consentire un costante aggiornamento sullo stato dei sentieri, attraverso la compilazione di apposite schede predisposte dalla Regione, simili a quelle già in uso presso gli Enti parco regionali e l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri;
- 6.3) segnalare tempestivamente alla Regione e agli altri enti competenti eventuali problematiche riscontrate nel corso di sopralluoghi, o gite sociali, che possano influire sulla percorribilità dei sentieri o mettere in pericolo la sicurezza dei fruitori della rete escursionistica;
- 6.4) Individuare, tra i volontari di cui agli artt. 4 e 5, un referente/coordinatore per il monitoraggio e la manutenzione dei sentieri per ciascuno dei seguenti livelli territoriali:
 - 6.4.1) regionale,
 - 6.4.2) provinciale,
 - 6.4.3) locale (uno per ogni settore della Carta inventario dei percorsi escursionistici di cui alla D.G.R. 1188/2015);
- 6.5) collaborare alla definizione di un piano organico di interventi, con particolare riferimento ai percorsi d'interesse interregionale, regionale (Alta Via dei Monti Liguri) e provinciale della REL, anche in previsione dell'Accordo operativo di cui all'art. 11;

Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna altresì a svolgere le seguenti attività, meglio individuate nell'“Accordo operativo” di cui all'art. 11:

- 6.6) provvedere, direttamente o tramite l'apporto di altre associazioni coinvolte, alla manutenzione ed il ripristino della rete sentieristica secondo le modalità stabilite dall'Accordo operativo di cui all'Art. 11 e con particolare riguardo a:
 - 6.6.1) decespugliamento e/o defrascamento e ripristino della segnaletica orizzontale (pittogrammi o segnavia o segnatura) a vernice,
 - 6.6.2) riposizionamento e/o ripristino della segnaletica verticale (tabelle di indicazione e/o direzione) degradata, instabile o danneggiata,
 - 6.6.3) regimazione del deflusso delle acque superficiali (ruscellamento) lungo i sentieri, allorquando le canalette di scolo risultino inesistenti, ostruite da foglie, ramaglie o da altri oggetti come sassi e zolle, di ridotte e minute dimensioni e quando non siano richieste, ad esempio per la natura del substrato, attrezzatura e/o competenze specialistiche,

- 6.6.4) realizzazione di gradoni per il superamento di lievi dislivelli mediante l'utilizzo di pietrame o materiale legnoso reperibili in loco,
- 6.6.5) realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, di modeste dimensioni e con caratteristiche non strutturali, ai fini del contenimento delle scarpate a monte e a valle dei sentieri, come 'graticciate' e 'gradonate vive', quando non siano richieste attrezzatura e/o competenze specialistiche,
- 6.6.6) rimessa in loco di eventuali singole pietre, removibili senza l'ausilio di mezzi meccanici, cadute da muretti a secco posti lungo i sentieri (da non configurarsi con il rifacimento di strutture murarie anche se brevi),
- 6.6.7) segnalazione sollecita di eventuali errori riscontrati su tabelle di indicazione e direzione della segnaletica verticale ed eventuale sostituzione delle medesime;
- 6.7) effettuare consulenza, su richiesta della Regione, per interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri;
- 6.8) effettuare consulenza per l'aggiornamento della normativa tecnica per la manutenzione, segnaletica e segnalazione dei sentieri in armonia con l'evoluzione della materia a livello regionale, nazionale ed europeo;
- 6.9) promuovere la ricerca di partner (pubblici e/o privati) per progetti finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e all'integrazione sociale delle aree rurali;
- 6.10) collaborare attivamente all'implementazione della Carta inventario dei percorsi escursionistici di cui all'art. 4 della l.r. 24/09;
- 6.11) fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione grafica della cartografia escursionistica e/o di altri progetti riguardanti la rete sentieristica regionale;
- 6.12) collaborare alla predisposizione di progetti cofinanziati con fondi europei sul tema della gestione, manutenzione e promozione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria.

ART. 7 – SICUREZZA - Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna a coordinare ed effettuare le attività di cui ai precedenti articoli, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nel Quaderno n. 13 *"Rischi e indicazioni operative di sicurezza"* della 'Commissione Centrale Escursionismo' del Club Alpino Italiano.

ART. 8 - SEGNALAZIONI - Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria, come previsto dal precedente art. 6, avrà cura di segnalare tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari e/o urgenti per la buona conservazione della Rete di fruizione escursionistica che, per ragioni tecnico-operative od organizzative, non sia in grado di effettuare con mezzi e manodopera propri.

ART. 9 - SELEZIONE - La scelta degli itinerari su cui intervenire sarà effettuata di comune accordo con la Regione tenendo conto degli itinerari che presentano maggiori carenze, delle urgenze e del monitoraggio effettuato dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria, sentiti anche gli enti di cui all'art. 4 della l.r. 24/09. Tali indicazioni saranno inserite nell'"Accordo operativo" di cui al successivo art. 11.

ART. 10 – COORDINAMENTO - Per l'attuazione della presente convenzione Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna a costituire, di concerto con la Regione e sentite le altre associazioni interessate, un 'Coordinamento regionale per la sentieristica' (composto da un referente regionale ed uno per ogni provincia, eventualmente facenti parte anche di altre associazioni) e ad individuare un referente per la sentieristica per ciascuno dei settori di cui è composta la *Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria*.

Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegna altresì a comunicare alla Regione l'elenco completo delle associazioni coinvolte ai sensi degli art. 4 e 5;

ART. 11 - ACCORDO OPERATIVO – Le attività e gli interventi di cui ai precedenti articoli saranno meglio definiti e localizzati mediante la sottoscrizione di un "Accordo operativo", predisposto in attuazione degli artt. 8 e 9 della l.r. 24/09, che riconoscerà al Club Alpino Italiano – Regione Liguria un contributo a titolo di rimborso spese quantificato sulla base di quanto indicato al successivo art. 15. Con l'Accordo verranno altresì definiti, sia le attività e gli interventi da attuare sulla Rete di fruizione escursionistica sia l'elenco dei percorsi oggetto di intervento, sentito il parere del CAI, ad insindacabile giudizio della Regione. L'accordo operativo sarà comprensivo di un disciplinare tecnico, concordato fra Regione e CAI, relativamente alle modalità esecutive che dovranno essere adottate durante gli interventi di ripristino. Nell'ambito degli interventi è ricompresa un'azione di monitoraggio da svolgersi lungo i sentieri, attraverso la compilazione di apposite schede predisposte a cura della Regione ed allegate all'Accordo operativo quale sua parte integrante. Il monitoraggio potrà essere esteso anche a percorsi che, per varie ragioni, non ultime quelle di ordine economico, non potranno essere oggetto di intervento.

ART. 12 - RELAZIONE ANNUALE - Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria dovrà predisporre e presentare alla Regione una relazione annuale dell'attività svolta dalle proprie sezioni e da altre associazioni che hanno svolto attività o interventi, assieme ad un rendiconto delle spese da ciascuna sostenute. Tutta la documentazione dovrà essere controfirmata dai responsabili delle Sezioni del Club Alpino Italiano e delle altre associazioni, che ne garantiranno l'accuratezza e la veridicità.

ART. 13- IMPEGNI della REGIONE - La Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si impegna a:

- 13.1) sostenere la formazione e l'azione degli operatori volontari coinvolti nelle varie attività;
- 13.2) promuovere e favorire il diffondersi tra gli operatori volontari di apparecchiature utili alle finalità della presente convenzione (fotocamere digitali dotate di *geotagging*, *georilevatori satellitari*, etc.)
- 13.3) garantire l'accesso alle banche dati in suo possesso con particolare riferimento alle reti sentieristica ed ecologica;
- 13.4) concordare con gli altri enti pubblici operanti sul territorio (Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco, Province, Corpo Forestale dello Stato, etc.) le modalità e gli strumenti idonei a garantire il rispetto della rete sentieristica, delle normative tecniche e della segnaletica unificata;
- 13.5) potenziare l'*information technology* dedicata all'attività outdoor;
- 13.6) operare al fine di migliorare la sinergia tra gli sportelli informativi "*Liguria Informa*" (proprio) e "*Sportello della Montagna*" gestito dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria;
- 13.7) fornire il supporto tecnico e cartografico necessario alla realizzazione di rilievi ed aggiornamenti;
- 13.8) affidare al Club Alpino Italiano – Regione Liguria l'organizzazione di iniziative, manifestazioni e raduni sui temi dell'alpinismo inteso in tutte le sue articolazioni specifiche previste dall'ordinamento del Club Alpino Italiano;
- 13.9) concedere al Club Alpino Italiano – Regione Liguria il patrocinio per le iniziative di cui al punto precedente e preventivamente inserite nell'Accordo operativo di cui all'art. 11;
- 13.10) consultare il Club Alpino Italiano – Regione Liguria per la redazione e l'aggiornamento di carte e/o guide escursionistiche del proprio territorio;
- 13.11) garantire la citazione della collaborazione con il Club Alpino Italiano – Regione Liguria sulle carte escursionistiche, sui materiali pubblicitari e promozionali e nel corso di eventuali manifestazioni legate alla rete sentieristica oggetto di questa convenzione, salvo disposizioni contrarie della medesima associazione;
- 13.12) promuovere e diffondere le informazioni meteorologiche nel settore delle attività outdoor.

ART. 14 - SPESE SOSTENUTE - La Regione, nei limiti imposti dalle risorse disponibili, riconosce un contributo a titolo di rimborso spese, effettivamente sostenute e corredate da idonea documentazione, ai fini dell'attuazione dell'Accordo operativo di cui all'art. 11, sulla base del seguente elenco di voci ammissibili:

- 14.1) assicurazioni integrative per gli operatori volontari preventivamente concordate con la Regione e che non trovino copertura in polizze stipulate direttamente dal Club Alpino Italiano o in contributi concessi dallo stesso;
- 14.2) trasporto con mezzi propri effettuato ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 6;
- 14.3) cancelleria, riproduzioni, corrispondenza, telefono e fax od altre spese direttamente finalizzate all'attuazione dell'Accordo operativo di cui al precedente art. 11;
- 14.4) formazione ed aggiornamento di "operatori volontari dei sentieri";
- 14.5) tabelle segnaletiche di vario formato conformi alle linee guida regionali;
- 14.6) attrezzature e materiali per segnature e manutenzione;
- 14.7) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature ed utensili effettuato ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 6;
- 14.8) apparecchiature e materiale fotografico documentale georeferenziato;
- 14.9) dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- 14.10) altre spese connesse all'attuazione dell'Accordo operativo di cui all'art 11 e preventivamente concordate con la Regione.

ART. 15 - CONTRIBUTO - Il contributo riconosciuto a titolo di rimborso spese non potrà superare il limite massimo indicato nell'Accordo operativo di cui al precedente art. 11 e sarà calcolato, nei limiti imposti dalle risorse finanziarie disponibili, assumendo quali parametri di riferimento i rimborsi riconosciuti da altri soggetti pubblici (Enti parco, Province, Comuni) o, per le voci altrimenti non quantificabili, previo aggiornamento ISTAT, dedotti mano d'opera e utili d'impresa e fatti salvi gli oneri per la sicurezza, facendo riferimento al Prezzario agricolo regionale

ART. 16- COLLABORAZIONE - Nell'ambito del più ampio rapporto di collaborazione, la Regione ed il Club Alpino Italiano – Regione Liguria si impegnano concordemente a realizzare le seguenti azioni:

- 16.1) organizzazione di almeno un evento annuale finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali connessi alla Rete escursionistica regionale;
- 16.2) interscambio di informazioni relative alle rispettive attività divulgative e ricreative aventi per oggetto la conoscenza e la fruizione escursionistica del territorio;
- 16.3) reciproco supporto tecnico gratuito nelle rispettive attività didattiche, formative e divulgative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio;
- 16.4) verifica e aggiornamento della Carta inventario dei percorsi escursionistici;
- 16.5) realizzazione e/o aggiornamento di carte escursionistiche coordinate a copertura dell'intero territorio regionale.

Il Club Alpino Italiano – Regione Liguria s’impegna altresì a:

- 16.6) collaborare per diffondere la conoscenza delle linee guida regionali sulla formazione della Carta inventario dei percorsi escursionistici (DGR 1212/2010) e della segnaletica escursionistica unificata (DGR 1124/2011) contribuendo anche al loro aggiornamento;
- 16.7) collaborare alla verifica della documentazione e della cartografia prodotte a livello regionale nel settore turistico-escursionistico;
- 16.8) collaborare col Sistema Ligure di Educazione Ambientale nelle attività di sensibilizzazione svolte con le scuole e la cittadinanza.

ART. 17 - DURATA CONVENZIONE, FACOLTÀ DI RECESSO - La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. Al termine della convenzione la Regione Liguria e il Club Alpino Italiano – Regione Liguria redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà essere aggiunta una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 18 - CONTROVERSIE - Eventuali inadempienze o controversie emerse in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente convenzione sono reciprocamente contestate per iscritto, mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificandone la natura, la consistenza, indicando l’eventuale danno subito ed invitando l’altra parte ad un tentativo di accordo. Qualora le controversie non potessero essere definite in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

ART. 19 - REGISTRAZIONE - Ai sensi della normativa vigente, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solamente in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto

addì,/...../.....

FINE TESTO
